

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 163

OGGETTO: Annullamento della decisione assunta dal Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito con la deliberazione n. 39 del 17 luglio 2025 in materia di liquidazione degli assegni straordinari di sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) e comma 3, del decreto n. 83486 del 28 luglio 2014, finalizzati al conseguimento dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata da parte dei lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 16 ottobre 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione del Commissario Straordinario n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 158 del 16 ottobre 2025;

Vista la deliberazione n. 39 del 17 luglio 2025 con la quale il Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito ha disposto che *"Alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5 comma 1, lett. b) del*

Il Segretario

Il Presidente

decreto interministeriale n. 83486/2014 e s.m.i. possono essere ammessi anche i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo.

La liquidazione degli assegni straordinari nei confronti dei lavoratori, la cui pensione anticipata o di vecchiaia è calcolata interamente con il sistema contributivo, viene effettuata nel rispetto dei criteri e requisiti previsti dalla legge e previa verifica che l'assegno straordinario non sia inferiore all'importo soglia previsto dalla legislazione vigente al momento dell'accesso al Fondo con riferimento alla specifica prestazione pensionistica (anticipata o di vecchiaia) alla cui maturazione è finalizzato l'accesso alle prestazioni straordinarie.

Qualora tale requisito non risulti soddisfatto, non è possibile procedere alla liquidazione della prestazione straordinaria.

Qualora il requisito risulti soddisfatto, la prestazione straordinaria potrà essere liquidata nel rispetto dei criteri e requisiti previsti. Al fine di garantire l'accesso al pensionamento senza soluzione di continuità rispetto alla percezione dell'assegno straordinario, nell'eventualità in cui al termine del periodo di fruizione delle prestazioni stesse l'importo della pensione contributiva dovesse risultare inferiore all'importo soglia come sopra individuato, il Comitato Amministrazione delibererà le necessarie misure in coerenza al Regolamento tempo per tempo vigente, in termini ad esempio- di prosecuzione delle prestazioni straordinarie”.

Visto il provvedimento del Direttore generale n. 52430 del 22 luglio 2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 9, del decreto interministeriale n. 83486/2014, è stata sospesa l'esecuzione della citata deliberazione;

Rilevato che dal citato provvedimento del Direttore generale emerge:

- la violazione dell'art. 24, commi 6,7 e 11 del decreto-legge n. 201/2011, in merito alla verifica del requisito dell'importo soglia al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica;
- la violazione dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486, in merito al limite temporale di permanenza nel Fondo oltre i 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- la necessità che le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni previste dal Fondo debbano essere formalizzate all'interno di un accordo sindacale e successivamente recepite attraverso l'adozione di un apposito decreto ministeriale, come ritenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 6219 del 01.07.2025;

Visto il parere del Coordinamento Generale Legale trasmesso con nota n. 11122 del 2 ottobre 2025;

Preso atto della legittimità dell'operato dell'Istituto;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

l'annullamento della decisione assunta dal Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito con la deliberazione n. 39 del 17 luglio 2025.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava